

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

COCCONI, segretario. (Legge)

« Signori! Fra le proposte della Commissione di inchiesta sulla Sicilia ve ne ha una relativa alla riforma delle circoscrizioni comunali che i sottoscritti stimano opportuno presentare alla Camera dei deputati col presente progetto di legge.

« Senza addurre tutte le ragioni che militano in favore di questo progetto di legge, ci limiteremo a riassumere quelle opportunamente dettate nella relazione della Giunta e che trovansi a pagina 44 e seguenti.

« Il ripartimento territoriale dei comuni fu costituito dalla storia o dal caso o dalle leggi con criteri di così enorme sproporzione che ne vengono a troppi municipi difficoltà gravissime ed ognora crescenti, per mantenere una esistenza indipendente e civile.

« Mentre alcune città antiche, ed anche borgate di minor conto, possiedono territori di notevole vastità, anche in nessuna proporzione colla popolazione a cui sono adibiti, molte città e molti comuni in progresso demografico ed industriale si vedono così straziati entro la loro cerchia territoriale da trovarsi in gravi pensieri per l'avvenire loro serbato.

« Non parliamo poi dei centri comunali di recente formazione ed ampliamento che lottano letteralmente contro lo spazio e vedono il territorio dei comuni limitrofi estendersi in qualche caso fino a lambire le contrade e le piazze dell'abitato.

« Gli inconvenienti e i disagi di questa sperequazione comunale, che crediamo in Sicilia assai maggiore e più frequente che nelle altre parti del Regno, producono effetti anche più dolorosi perchè si connettono colle turbate condizioni della pubblica sicurezza. Non è infatti chi non veda quanta maggiore facilità a commettere reati e quanta minore probabilità di scoprirli, risieda in uno stato di cose per cui, ad esempio, il sindaco, ufficiale di pubblica sicurezza, non può esercitare vigilanza sul territorio posto a cento metri intorno al caseggiato del comune senza temere di provocare la suscettibilità ed i dispetti del comune vicino, col quale avrà, probabilmente, rivalità di interessi o tradizioni di antipatia; per cui un pretore od un delegato di pubblica sicurezza dovranno perdere le prime e più efficaci tracce di un reato commesso a due passi dalla loro abitazione, ma che per competenza il territorio può trovarsi soggetto al capo di un'altra giurisdizione a cui non bastino ventiquattro ore per trasmettere l'avviso e le informazioni preliminari.

« E del resto il solo argomento economico può bastare a convincere essere necessità d'ordine pubblico il favorire una savia riforma delle circoscrizioni comunali.

« Città di diec. o dodici mila abitanti, che vivono

in un circuito comunale di due, tremila ettari al più, sono obbligate, avendo poco reddito per tasse fondiari, a moltiplicare i pesi addizionali, a gravare fino all'ultima lira i consumi, il bestiame, il focatico. Sono obbligate ad estendere i dazi comunali a derrate di solito esenti, come i materiali di fabbrica, inceppando così e sminuendo il progresso delle costruzioni; oppure devono lottare contro le spese obbligatorie, interdirti ogni larghezza di civili abitudini, nascondere i loro progressi medesimi affinchè non si traducano in aumento di fanali, di cimiteri, di medici, di maestri.

« Ne avviene poi che in molte città il prezzo delle derrate soggette a dazio non è in nessuna proporzione col loro valore mercantile nel territorio suburbano. Dimodochè, mentre questa condizione di cose non turba quella parte di popolazione campagnuola che vive nel contado, turba però e danneggia grandemente quella massa di agricoltori e braccianti che ritornano la sera nell'abituro cittadino, abbandonato all'alba pel lavoro campestre. Questi trovano rincarati in grave misura quei generi alimentari che sul luogo di produzione hanno visto spacciarsi a ben minore prezzo, e l'animo loro non avvezzo a scrutare fenomeni sociali di natura complessa, resta inquieto e turbato pel dannoso confronto.

« Sventuratamente non sono queste delle piaghe su cui basti versare come balsamo la panacea teorica dell'autonomia comunale.

« Questa panacea non farebbe anzi che sanzionare le sproporzioni e ribadire più durevoli le ingiuste circoscrizioni a danno dei sofferenti. È dunque una opera di riparazione e di tutela che spetta eminentemente al Governo, ai poteri dello Stato, soli giudici imparziali nel doloroso attrito di interessi cozzanti.

« Per queste ragioni, che sono quelle stesse adottate dalla Commissione di inchiesta i sottoscritti raccomandano alla vostra benevolenza il seguente progetto di legge:

« Art. 1. È data facoltà al Governo del Re di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia, uditi i Consigli comunali e provinciali, e di conformità al parere del Consiglio di Stato.

« Art. 2. Le nuove circoscrizioni fatte in virtù delle facoltà concesse dalla presente legge non potranno essere in appresso rettificata o modificata che con le norme vigenti per tutte le altre provincie del regno. »

PRESIDENTE. Onorevole Colonna Di Cesarò, come ha inteso, gli uffizi hanno ammesso alla lettura il progetto di legge firmato da lei e dall'onorevole Di Rudini.